

---

## In vigore le modifiche al DM n. 180 del 2010 sulle indennità di mediazione

Schema di **Giulio SPINA**

Il **DM 4 agosto 2014, n. 139**, "Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010" è entrato in vigore il **24 settembre 2014**.

si segnalano, al riguardo, le disposizioni in tema di **spese di mediazione**.

### **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del **primo incontro** un importo, oltre alle spese vive documentate, di:

- euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro;
- euro 80,00 per quelle di valore superiore.

Detto importo è versato:

- dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione;
- dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

*Riferimento normativo: art. 16, comma 2, D.M. n. 180/2010, così come modificato ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.*

## **IMPORTO MASSIMO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE**

Nelle materie di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), articolo 5, comma 1-bis (**c.d. mediazione obbligatoria**) e comma 2 (**c.d. mediazione disposta dal giudice**), l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al medesimo DM n. 180 del 2010:

- deve essere **ridotto di un terzo** per i primi sei scaglioni, e **della metà** per i restanti, salva la riduzione prevista dall'art. 16, comma 4, lett. e), DM n. 180/2010.
- non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal medesimo art. 16, ad eccezione di quello previsto dal comma 4, lett. b), DM n. 180/2010 (aumento in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione).

*Riferimento normativo: art. 16, comma 4, lett. d), D.M. n. 180/2010, così come modificata ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.*

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

*Editrice*

---